



Circolare per il Cliente 4 febbraio 2020

IN BREVE

- Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione
- Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l'invio massivo delle lettere di compliance
- Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza
- Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche
- POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni
- I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)
- Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi

APPROFONDIMENTI

- Regime forfetario: i requisiti per l'ingresso e la permanenza
- Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

- **non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori**, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- **sono esclusi tutti i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.**

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l'incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d'esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l'entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell'Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l'On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.

Vedi l'Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l'invio massivo delle lettere di compliance

Cndec, Comunicato Stampa 31 gennaio 2020

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400mila euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT). In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all'adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Al riguardo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto - "Tenuto conto che nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali" - di essersi

“prontamente attivato nei confronti dell’Agenzia delle entrate al fine di evitare l’utilizzo del canale CIVIS per i contribuenti non tenuti all’adempimento”.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia di emanare un comunicato che rassicuri “sulla non necessità di fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie”.

IVA, ADEMPIMENTI

Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza

Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

In caso di guasto del registratore di cassa e impossibilità di emettere il documento commerciale l’esercente dovrà:

- **richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione**, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
- provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, **all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata**.

Vedi l’Approfondimento

ADEMPIMENTI

POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni

Già l’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (legge n. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto, l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

- commercianti, artigiani e professionisti **sono obbligati a dotarsi di Pos** e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
- **non è però prevista alcuna sanzione** per chi non accetta pagamenti tramite Pos.

AGEVOLAZIONI

I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)

Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1824

Con l'ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020 la Cassazione ha respinto il ricorso dell'esattore sentenziando che, anche dopo la rottamazione-ter, i crediti previdenziali affidati all'Agenzia Entrate - Riscossione si prescrivono in 5 anni e non in 10.

In particolare la Cassazione ha chiarito che l'art. 1, comma 197, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), contempla un termine di prescrizione decennale relativo al «riaffido» da parte dell'ente creditore all'agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità, ma tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione e non è opponibile anche ai cittadini che non avessero versato regolarmente i contributi.

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi

Mise, Comunicato Stampa 25 gennaio 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che in questi giorni stanno giungendo a diversi cittadini e operatori interessati alla registrazione di un marchio richieste di pagamenti su un IBAN polacco.

Queste richieste, trasmesse a mezzo posta, riportano nell'intestazione il logo, l'indirizzo (errato) e i contatti del Mise e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal Mise né dall'UIBM.

Il Mise invita pertanto tutti gli utenti, in caso di ricezione di queste comunicazioni, a verificare attentamente il contenuto della richiesta - di cui è stato pubblicato un caso concreto sul sito www.uibm.mise.gov.it - a non pagare e ad inviarne copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it.

Per maggiori informazioni è inoltre possibile contattare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

APPROFONDIMENTI

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: i requisiti per l'ingresso e la permanenza

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

- **non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori**, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- **sono esclusi** tutti i contribuenti che nell'anno precedente **hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro**.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l'incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d'esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l'entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell'Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l'On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.

Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692), **possono accedere al regime forfetario** per il 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2019):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
- e) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
 1. sono in corso rapporti di lavoro o
 2. erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
- f) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto "regime dei minimi"), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l'omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell'imposta ovvero del regime contabile adottato.

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell'ultimo triennio.

	2020	2019	2018
Limite massimo fatturato	65.000 euro		Variabile a seconda del codice ATECO da 25.000 a 50.000 euro.
Cause ostative che precludono l'accesso al regime (per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una).	Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.		
	Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.		
	Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.		
	Nell'anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60 TUIR.	n.a.	Nell'anno precedente, spese superiori a 5.000 euro lordi per acquisizione di lavoro quale lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60 TUIR.
n.a.	n.a.	Nell'anno precedente, costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiore a 20.000 euro.	

	Nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato	n.a.	Nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; questo limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato alla fine dell'esercizio precedente.
	Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione.		Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
	Soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.		n.a.

IVA, ADEMPIMENTI

Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico

Con l'avvento del cosiddetto "scontrino elettronico", scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

Ma cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente?

Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l'esercente è invece obbligato a:

- **richiedere immediatamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione**, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio;
- provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell'uscita del cliente dal negozio, **all'annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata**.

Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell'Agenzia Entrate. Sono previste "procedure di emergenza" per gestire i seguenti casi.

1. **Assenza di rete:** nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia Entrate.
2. **Dispositivo fuori servizio:** in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l'esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
 - a. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come "FUORI SERVIZIO" dalla finestra "Ricerca dispositivo" all'interno della sezione "Corrispettivi".
 - b. dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento "manuale" dei dati all'interno della sezione "Corrispettivi", nelle c.d. "Procedure di Emergenza"; occorrerà inserire l'identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l'ammontare delle vendite, l'aliquota iva e la natura.
 - c. Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere "IN SERVIZIO".

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 17 febbraio 2020	Artigiani e commercianti - Contribuzione	Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito - Periodo contributivo 4° trimestre.	Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS	Modello unificato F24.
Venerdì 28 febbraio 2020	Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfetario	Termine per la presentazione all'INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.	Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.	Compilazione modello telematico predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell'INPS.

Venerdì 28 febbraio 2020	Ecobonus e sismabonus: comunicazione opzione sconto in fattura	Termine comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico per la cessione del credito	Soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili ai fini della detrazione sul risparmio energetico (ecobonus) e del contenimento del rischio sismico (sismabonus).	La comunicazione e va trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Venerdì 28 febbraio 2020	730 precompilato - Invio dati oneri deducibili o detraibili	Termine ultimo entro cui comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.	<ul style="list-style-type: none"> • Università statali e non statali • Agenzie di pompe funebri e attività connesse • Banche, Istituti di credito e Poste Italiane 	I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

<p>Sabato 29 febbraio 2020</p>	<p>Conservazione fatture elettroniche</p>	<p>Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2018.</p>	<p>Soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2018.</p>	<p>Il processo di conservazione e, da effettuare entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione e delle dichiarazioni annuali, termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.</p>
<p>Sabato 29 febbraio 2020</p>	<p>Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche</p>	<p>Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.</p>	<p>Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.</p>	<p>Funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.</p>